

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1291

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Equiparazione giuridica ed economica dell'indennità mensile spettante al personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'indennità di rischio spettante al personale del medesimo Corpo che espleta funzioni tecnico-operative

Presentata il 2 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento si rende necessario al fine di eliminare le disparità di trattamento economico e giuridico tra i ruoli amministrativi e tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale proposito si ricorda che il personale appartenente ai profili amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur essendo riconosciuto parte imprescindibile correlata al servizio di soccorso, da sempre subisce discriminazioni di trattamento economico e giuridico rispetto al personale che espleta funzioni tecnico-operative.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210,

stabilisce che: « A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello addetto ai servizi di supporto tecnico, amministrativo e contabile, sarà corrisposta, in sostituzione dell'indennità di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1975, n. 146, un'indennità mensile lorda pensionabile di L. 100.000, per tredici mensilità (...) ».

Invece, l'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che: « Dal 1° gennaio 1984, al personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile, compete il compenso incentivante nella misura e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 ».

Quindi al personale che espleta attività amministrativo-contabili e tecnico-informatiche viene corrisposta, per dodici mensilità, l'indennità mensile, non pensionabile, di importo pari al 50 per cento dell'indennità di rischio spettante al personale tecnico-operativo, come sancito dal comma 4 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che recita testualmente: « Al personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo (...) le indennità di cui sopra competono a decorrere dall'1° gennaio 1986 nella misura del 50 per cento per 12 mensilità non pensionabili (...) ».

È palese, perciò, la differenza di trattamento economico e giuridico delle due componenti dello stesso Corpo. Infatti, al personale che espleta attività amministrativo-contabili e tecnico-informatiche spetta un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'indennità di rischio che percepisce il personale che espleta funzioni tecnico-operative, solo per dodici mensilità e con totale esclusione dalla base pensionabile, ma calcolata invece come « competenza accessoria ».

Purtroppo tale ineguaglianza non è stata corretta neppure con il decreto le-

gislativo n. 217 del 2005, che ha avviato la riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si può affermare che le disparità di trattamento economico e giuridico tra il personale appartenente ai profili amministrativo-contabili e tecnico-informatici e il personale che espleta funzioni tecnico-operative si sono mantenute, se non accentuate.

Pertanto, per porre fine a queste ingiuste disparità di trattamento tra le due componenti, per dare il giusto riconoscimento al personale amministrativo-contabile e informatico e per evitare l'insorgere di un possibile contenzioso, si equiparano, giuridicamente ed economicamente, le indennità *de quo* e nello specifico si ridetermina l'indennità mensile di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 210 del 1984, spettante al personale appartenente ai profili amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura pari al 100 per cento dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e si prevede che essa compete per tredici mensilità ed è interamente pensionabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al personale del supporto tecnico, amministrativo-contabile e tecnico-informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'indennità mensile di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, compete per tredici mensilità nella misura pari al 100 per cento dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 210 del 1984 ed è interamente pensionabile.

€ 1,00



17PDL0012780